



1073/18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Magda Cristiano - Presidente rel.-
- Dott. Francesco Antonio Genovese - Consigliere. -
- Dott. Giacinto Bisogni - Consigliere -
- Dott. Antonio Valitutti - Consigliere -
- Dott. Loredana Nazzicone - Consigliere -

Oggetto

Impugnazione stato passivo.

Ud. 21/11/2017 CC

R.G.N. 25935/2016

Rep. /

CU + CI

Cec. 1073

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 25935-2016 proposto da:

FALLIMENTO di SILVIA, in persona del curatore p.t., elettivamente domiciliato in

, giusta

procura speciale in calce al ricorso ;

- ricorrente -

contro

FINFACTOR s.p.a. in liquidazione, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in

, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

- contropicorrente -

avverso il decreto del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE depositato il 4/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/11/2017 dal presidente, dott.ssa MAGDA CRISTIANO.

RILEVATO CHE:

Il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal Fallimento di Silvia per ottenere la revocazione del provvedimento di ammissione allo stato passivo del credito di Finfactor s.p.a., rilevando che, nelle more del giudizio, la Corte di Cassazione (*recte*: la Corte d'appello di Salerno), accogliendo il reclamo ex art. 18 l. fall. proposto dalla fallita, aveva revocato la sentenza dichiarativa, con conseguente cessazione dell'ufficio del curatore.

Il decreto è stata impugnato dal Fallimento di Silvia con ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui Finfactor s.p.a. ha resistito con controricorso.

Le parti hanno ricevuto tempestiva notificazione della proposta di definizione e del decreto di fissazione d'udienza di cui all'art. 380 *bis* c.p.c.

41159
17

CONSIDERATO CHE:

Con il primo motivo il Fallimento contesta che l'accoglimento del reclamo proposto dalla fallita contro la sentenza dichiarativa potesse comportare la cessazione dell'ufficio del curatore, e la conseguente inammissibilità dell'impugnazione, atteso che la pronuncia di revoca della dichiarazione di fallimento non produce effetti prima del suo passaggio in giudicato.

Il motivo è manifestamente fondato.

Costituisce infatti principio costantemente affermato da questa Corte di legittimità che gli effetti della sentenza di fallimento, la cui esecutività in via provvisoria (art. 16, 2° co. l. fall.) non è suscettibile di sospensione (art. 18, 3° co.), vengono meno solo con il passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo l'opposizione, la revoca.

Il tribunale ha pertanto del tutto erroneamente ricollegato la cessazione dell'ufficio del curatore alla sentenza di revoca del fallimento emessa dalla Corte d'appello di Salerno in sede di reclamo, senza accertarne l'avvenuto passaggio in giudicato.

Resta assorbito il secondo motivo del ricorso, con il quale si contesta che detta sentenza fosse passata in giudicato.

All'accoglimento del primo motivo del ricorso conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa, per un nuovo esame, al Tribunale di Nocera Inferiore in diversa composizione, che regolerà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo; cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Nocera Inferiore, in diversa composizione, anche per le spese.

Roma, 21.11.2017

Il Presidente est.

Depositata in Cancelleria

Oggi,

17 GEN. 2018



IL CANCELLIERE
Maria Pia Sporschi

Sporschi

IL CANCELLIERE
Maria Pia Sporschi

Sporschi